



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

La Corte, composta dai sigg. magistrati:

dott. Carlo Coco	Presidente
dott. Elena Vezzosi	Consigliere rel.
dott. Marcella Angelini	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di II grado iscritta al n. 44/2022 RGA avverso la sentenza N.76/2021 del Tribunale di Parma, resa in data 20/07/2021 non notificata;

avente ad oggetto: accesso alla pensione di vecchiaia

promossa da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – (C.F. 80078750587), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Girolodi ed elettivamente domiciliato a Bologna presso la sede provinciale dell'Istituto

appellante;

contro

MARIA FAVINI (C.F.: FVNMRA52H42I763X), contumace -

appellata;

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Elena Vezzosi;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;

IN FATTO

Come efficacemente riassunto in fatto dal Tribunale di Parma: "Con ricorso depositato in data 02.07.2019 e ritualmente notificato assieme al pedissequo decreto di fissazione di udienza, Maria Favini conveniva in giudizio l'Inps innanzi all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, esponendo le seguenti circostanze: - di aver presentato in data 23.12.2016 domanda di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria alla quale risultava iscritta; - che era in possesso dei requisiti previsti dall'art. 24, comma 15 bis, del decreto legge n. 201/2011, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per l'accesso alla pensione di vecchiaia, ovvero avere un'età anagrafica superiore ai 64 anni al momento della domanda e aver maturato, entro il 31 dicembre 2012, un'anzianità contributiva di almeno 20

SENTENZA N. 505/2023
Depositata il 16 OTT. 2023
R.G. n. 44/22
Cron. n. 1983/2023

anni e, alla medesima data, aver conseguito un'età anagrafica di almeno 60 anni; - che, con missiva datata 07.02.2017, l'istituto previdenziale le comunicava la reiezione della domanda di pensione di vecchiaia, allegando che "non risulta soddisfatto il requisito previsto dalla circolare 196/2016 al punto 2.2 lettera B"; - di aver proposto, con l'assistenza del patronato, ricorso amministrativo avverso tale provvedimento di reiezione, rappresentando che, sulla base della formulazione testuale della norma di cui all'art. 24, comma 15 bis, d.l. n. 201/2011, all'integrazione del requisito di anzianità contributiva concorrevano tutta la contribuzione versata e riconosciuta presso l'assicurazione generale obbligatoria e non solo la contribuzione versata presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD); - che, con delibera n. 171752 del 23.05.2017, l'Inps rigettava il ricorso amministrativo motivando in ragione delle specificazioni contenute nella circolare Inps n. 196/2016 secondo cui, ai fini dell'integrazione del requisito dei 20 anni di contribuzione, rileva solo la contribuzione versata per l'attività lavorativa dipendente del settore privato presso il FPLD; - che l'interpretazione fornita dall'Inps circa l'integrazione del requisito di anzianità contributiva si pone in contrasto sia con la formulazione letterale della norma di cui all'art. 24, comma 15 bis, d.l. n. 201/2011 sia con la ratio della previsione medesima, che era quella di mitigare l'impatto della riforma pensionistica c.d. Fornero, introducendo quello che, nel gergo, si chiama "gradino".

Stante il rigetto della domanda pensionistica in via amministrativa, parte ricorrente adiva pertanto il Tribunale di Parma, sezione lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti e di discussione: - accertare e dichiarare che parte ricorrente ha diritto alla richiesta pensione di vecchiaia, con decorrenza dal 01/02/2017; - conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l'Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere detto trattamento pensionistico, nei modi e nella misura di legge, maggiorati i ratei scaduti di interessi legali. Con vittoria di spese e compensi professionali tutti di lite, di cui si chiede la distrazione a favore dei sottoscritti difensori i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi".

Provvedeva a costituirsi in giudizio l'Inps al fine di chiedere il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite. L'ente previdenziale rimarcava la correttezza dell'interpretazione da esso operata del requisito dell'anzianità contributiva previsto dall'art. 24, comma 15 bis, d.l. n. 201/2011, come convertito dalla l. n. 214/2011, proprio sulla base del tenore testuale della previsione normativa, applicabile, come ivi espresso, solo "per i lavoratori dipendenti del settore privato".

La causa, istruita tramite prove documentali, veniva discussa all'udienza del 20.05.2021 con accoglimento del ricorso e compensazione delle spese di lite tra le parti.

INPS ha spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, svolgendo un unico motivo (1) Errata interpretazione ed errata applicazione, da parte del Giudice di prime cure, della disposizione di cui all'art. 24 della legge n.214/2011) nel quale si ripropone la lettura ed interpretazione della norma già evidenziata in primo grado.

L'appellata, ritualmente intimata, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.

All'udienza del 12/10/2023 la causa, previa discussione orale, è stata decisa mediante lettura del dispositivo.

IN DIRITTO

L'appello è fondato.

Pur partendo da esatte premesse (in sentenza si afferma che: "il dettato del suddetto comma individui i destinatari delle previsioni ivi contenute nei lavoratori dipendenti del settore privato") il Giudice di prime cure, ispirandosi alla nota del Ministero del Lavoro n. 13672 del 26.10.2016, ha ritenuto di poter estendere alla ricorrente/appellata un trattamento più favorevole derogatorio alle norme generali.

Tuttavia, prendendo le mosse dal testo normativo, questa Corte ritiene che non sia possibile il procedimento analogico in subiecta materia, essendo previsto che il beneficio pensionistico ivi riconosciuto sia rivolto solo a coloro che possano vantare un'anzianità contributiva di almeno 20 anni nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

L'articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 dispone che

"In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima: a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni; b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni".

E' evidente, dunque, il riferimento, esclusivo e dirimente, ai "lavoratori dipendenti del settore privato", per i quali la norma riconosce un beneficio pensionistico operante in deroga alla normativa generale: "in via eccezionale".

Ne discende l' inestendibilità, nemmeno analogica ed ermeneutica, della norma suddetta.

Per altro, va notato che non esiste alcun dato testuale o altro elemento che suggerisca l'interpretazione estensiva adottata dal Giudice di primo grado, che nemmeno si è ispirato a interpretazioni o principi dettati in via nomofilattica o giurisprudenziale, ma esclusivamente a una nota Ministeriale la quale, peraltro non detta nemmeno un vero e proprio criterio interpretativo, limitandosi a suggerire la mera possibilità di una interpretazione in bonam partem.

Erra il Tribunale anche quando tra elementi a sostegno dell'estendibilità della fattispecie dalla circolare INPS 196/2016.

Infatti, tale circolare ha continuato a pretendere che l'anzianità contributiva imprescindibile per l'accesso al beneficio pensionistico risultasse maturata presso il Fondo Lavoratori Dipendenti¹.

¹ La circolare n. 196/2016, con riferimento ai lavoratori che alla data del 28.12.2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato, ha statuito quanto segue: "(p)er effetto della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali citata in premessa, l'articolo 24, comma 15 - bis, della legge n. 214 del 2011, si applica anche a coloro che alla data del 28 dicembre 2011 non svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato, purché alla data del 31 dicembre 2012: a) i lavoratori

Ed infatti la richiesta dell'appellata è stata reietta proprio sulla base di tale disposizione (lett b circolare 196/2016).

La contribuzione eventualmente vantanda presso altre gestioni o fondi, irrilevante ai fini dell'accesso alla pensione anticipata in regime derogatorio, varrà al più ad integrare ulteriori requisiti idonei per la determinazione dell'importo della prestazione.

E' importante sottolineare che la deroga prevista dalla norma sopra testualmente citata ed applicabile al caso in esame rappresenta un'eccezione alla regola generale e, come tale, non può essere applicata ad altre ipotesi in via di interpretazione analogica e/o estensiva.

Se si considera che è incontestato che l'appellata poteva vantare 1.100 settimane di contribuzione, quindi i 20 anni richiesti ex lege, solo cumulando la contribuzione da lavoro dipendente con quella da lavoro autonomo, mentre con l'unica contribuzione da dipendente poteva annoverare solo 840 settimane, appare evidente come costei non potesse vantare il requisito contributivo per la accedere alla pensione anticipata (in deroga) per cui è causa.

L'appello è quindi accolto, e pertanto il ricorso originario presentato dalla sig.ra Favini va respinto.

Sia le spese di lite che del presente grado vengono compensate tra le parti a fronte della novità della questione, della peculiarità della stessa e dello sviluppo processuale di causa.

P.Q.M.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso presentato da Maria Favini nei confronti di INPS;

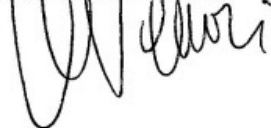
compensa tra le parti in causa le spese del primo grado di giudizio;

nulla sulle spese del presente grado

Così deciso in Bologna il 12/10/2023

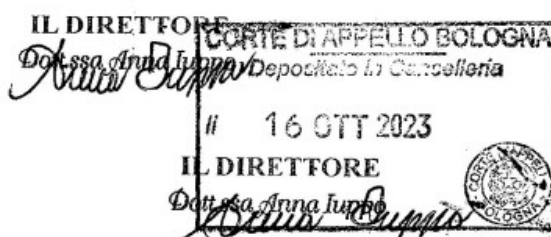
Il Consigliere est.

dott. Elena Vezzosi



Il Presidente

Dott. Carlo Coco



abbiano maturato il requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione di anzianità di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243 e s.m. (c.d. quota) con la sola contribuzione accreditata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato....

b) le lavoratrici abbiano maturato il requisito contributivo minimo richiesto per l'accesso alla pensione di vecchiaia con la sola contribuzione accreditata in qualità di lavoratrici dipendenti del settore privato"